

## **Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)**

### Sommario

#### Preambolo

Art. 1 - Cabina di regia. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 86/2016

Art. 2 – Locazioni turistiche. Modifiche all'articolo 70 della l.r. 86/2016

Art. 3 – Norme transitorie e finali. Modifiche all'articolo 159 bis della l.r. 86/2016

Art. 4 - Entrata in vigore

### Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n), o) e z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) e in particolare gli articoli 14, 70 e 159 bis;

Considerato che:

1. l'articolo 14 della l.r. 86/2016 individua i membri della Cabina di regia del turismo, organo consultivo della Giunta regionale. Alla lettera e) del comma 2 la norma individua i membri designati in rappresentanza degli operatori del turismo, utilizzando l'espressione "associazioni di categoria delle imprese del turismo maggiormente rappresentative". Il T.A.R. Toscana, con sentenza 11/2019, ha interpretato la norma in senso restrittivo, come riferita alle sole associazioni che rappresentano una specifica tipologia di imprese turistiche. E' opportuno pertanto riformulare la norma in modo che contempli tutte le associazioni che rappresentano complessivamente oppure settorialmente le tipologie di impresa che afferiscono al turismo; la riformulazione comporta anche un'opportuna estensione della rappresentanza alle professioni turistiche e – considerato l'ampliamento della platea degli interessi rappresentati – l'aumento da quattro a sei dei membri designati in rappresentanza degli operatori del turismo;

3. in materia di locazioni turistiche, l'articolo 70, comma 6, lettera b) della l.r. 86/2016 prevede una sanzione amministrativa non solo in caso di omissione della comunicazione, ma anche nel caso in cui la comunicazione sia effettuata in maniera incompleta. Poiché la comunicazione è effettuata telematicamente con modalità di compilazione guidate e progressive, la fattispecie dell'incompleta comunicazione non ha più motivo di essere contemplata dalla norma;

4. l'articolo 159 bis della l.r. 86/2016 ha disposto la sospensione dei corsi di formazione per guida turistica e degli esami di abilitazione previsti alla conclusione di tali corsi fino alla definizione a livello nazionale del profilo professionale di guida turistica e comunque non oltre il 9 giugno 2019. Poiché ad oggi non è stato ancora individuato il percorso istituzionale per dare soluzione al problema della definizione della professione, si ritiene opportuno prorogare la sospensione dei corsi

di formazione professionale e degli esami di abilitazione fino al 31 dicembre 2020 e precisare che la sospensione riguarda anche gli esami di coloro che vi accedono direttamente con i titoli di studio previsti dal regolamento regionale;

5. è opportuno disporre l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, considerato che il termine di sospensione attualmente previsto dall'articolo 159 bis è prossimo alla scadenza (9 giugno 2019);

Approva la presente legge

#### Art. 1

Cabina di regia. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 86/2016

1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) è sostituita dalla seguente:

“e) sei membri designati dalle associazioni regionali, comprensive di associazioni di imprese e/o professioni del turismo, maggiormente rappresentative del settore del turismo;”.

#### Art. 2

Locazioni turistiche. Modifiche all'articolo 70 della l.r. 86/2016

2. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 70 della l.r. 86/2016 sono soppresse le parole “incompleta od”.

#### Art. 3

Disposizioni transitorie e finali. Modifiche all'articolo 159 bis della l.r. 86/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 159 bis della l.r. 86/2016 le parole "previsti alla conclusione di tali corsi" sono soppresse e le parole "un anno dall'entrata in vigore del presente articolo" sono sostituite con le seguenti: "il 31 dicembre 2020".

#### Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.